



# REGOLAMENTO

## VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE CON SISTEMA INTEGRATO DI FOTOTRAPPOLE



## Sommario

<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO .....	3
ART. 2 – FINALITA’ E DEFINIZIONI .....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	5
ART. 4 – FINALITA’ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E DEL SISTEMA DI “FOTOTRAPPOLA” .....	6
ART. 5 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO .....	7
ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE “FOTOTRAPPOLE” .....	8
ART. 7 – INFORMATIVA .....	8
<b>CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....</b>	<b>9</b>
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	9
ART. 9 – DESIGNATI E INCARICATI AL TRATTAMENTO .....	10
ART. 10 – NOMINA DEGLI INCARICATI E/O PREPOSTI DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	10
ART. 11 – MODALITA’ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	12
<b>CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>13</b>
ART. 12 – DIRITTI DELL’INTERESSATO .....	13
ART. 13 – SICUREZZA DEI DATI.....	14
ART. 14 – PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	14
ART. 15 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	15
ART. 16 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA’ GIUDIZIARIA E/O DI POLIZIA.....	15
ART. 17 – PUBBLICITA’ .....	16
ART. 18 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI .....	16
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
ART. 19 – NORME DI RINVIO.....	16
ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	16
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	16
ART. 22 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO .....	16
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	17



## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività di video sorveglianza e del sistema integrato di “foto – trappole” effettuata dal Comune di SARCONI nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- *Art. 615-bis del Codice Penale;*
- *Legge 20 maggio 1970, n. 300;*
- *D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- *D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative modifiche D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;*
- *Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92;*
- *D.M. Interno del 5 agosto 2008;*
- *Legge. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;*
- *Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;*
- *Direttiva Europea n. 680/2016 attuata con D. Lgs. 51/2018 riferiti al trattamento dei dati effettuati dalle autorità pubbliche ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;*
- *Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;*
- *Decreto Legislativo n. 101/2018;*
- *Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51;*
- *Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456, del 08.02.2005, n. 558/A421.2/70/195860 del 06.08.2010 e n° 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012.*

Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione o per intervenute modifiche normative.

### ART. 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di SARCONI, gestito ed impiegato dagli Agenti di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- b) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e/o immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;



- c) per “**limitazioni di trattamento**”, il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- d) per “**pseudo - demonizzazione**”, il trattamento di dati personali in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) per “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- f) per “**autorità competente**”:
- 1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
  - 2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- g) per “**titolare del trattamento**”, l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato;
- h) per “**designato del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) per “**destinatario**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione Europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
- j) per “**violazione dei dati personali**”, la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k) per “**dati genetici**”, i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- l) per “**dati biometrici**”, i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- m) per “**dati relativi alla salute**”, i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- n) per “**file di log**”, registro degli accessi e delle operazioni;
- o) per “**autorità di controllo**”, l'autorità pubblica indipendente istituita negli Stati membri ai sensi dell'articolo 41 della direttiva;
- p) per “**Garante**”, autorità di controllo nell'ordinamento interno, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- q) per “**organizzazione internazionale**”, un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
- r) per “**Codice**”, Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- s) per “**Stato membro**”, Stato membro dell'Unione Europea;





- t) per “Paese terzo”, Stato non membro dell'Unione Europea;  
u) per “direttiva”, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;  
v) per “regolamento UE”, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento.

### ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, fissa o mobile, e l'utilizzo del sistema delle “fototrappole”, attivato sul territorio del Comune di SARCONI e collegato alla sala controllo della Polizia Locale.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
- Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- Liceità;
- Finalità.

**Principio di necessità:** non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà/potrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. I sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**Principio di proporzionalità:** dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate.

Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni); In ogni caso, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento.

**Principio di liceità:** il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, nonché quelli indicati agli articoli 2 e 4 del presente Regolamento. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni ed il Servizio di Polizia Locale sono investiti.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.



**Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini e/o video utili in caso di fatti illeciti.

#### **ART. 4 – FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E DEL SISTEMA DI "FOTOTRAPPOLA"**

Le finalità perseguite mediante attivazione di un impianto di videosorveglianza, sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. In particolare l'art. 6 del D. L. n. 11/2009 dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché il bene pubblico che afferisce alla viabilità e al decoro della città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- Tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali e/o pubblici;
- Tutela ambientale;
- All'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D. Lgs. 51/2018.

Per quanto concerne i principi applicabili al trattamento dei dati si fa riferimento all'art. 3 del D. Lgs. n.51 del 18 maggio 2018.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di SARCONI ed in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale n. 7 marzo 1986, n° 65, dalla legge Regionale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti sono:

- a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
- b) reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi volti al pubblico anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge;
- d) controlli delle aree maggiormente interessate a discariche abusive nonché il monitoraggio di siti ad alto rischi ambientale per contrastare l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono e smaltimento irregolare dei rifiuti nel territorio comunale; la Polizia locale si avvale anche di un sistema di video sorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di "foto-trappola" collocata in prossimità dei siti maggiormente a rischio) lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi);
- e) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge;
- f) l'acquisizione delle prove;
- g) vigilare sul pubblico traffico e reprimere eventuali violazioni in aree Pedonali;
- h) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali di traffico;
- i) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio Comunale;



- j) Identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- l) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- m) dissuadere ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici quali, in via esemplificativa, l'illecito abbandono di rifiuti, di deiezioni di animali, l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio abusivo;
- n) sorvegliare aree e/o situazioni contingenti, che possano presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza ad eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile e/o sanitaria (a titolo esemplificativo TSO, Aso, sgomberi, alluvioni, manifestazioni civili e/o religiose etc.), dissuadere ogni forma di condotta illecita etc.;
- o) al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, fisse e/o mobili, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente regolamento.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

Il Comune potrà promuovere e attuare, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa, o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di Polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

L'eventuale accesso sistematico da parte di altre forze di Polizia, deve essere soggetto ad accordi specifici, in cui vengono disciplinate le modalità d'accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

## ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema potrà essere composto da:

- una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
- una rete di telecamere, fisse o mobili, per la lettura e riconoscimento targhe e/o per accertamento di violazioni a norme di comportamento previste dal Codice della Strada, poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G. (fototrappole);
- telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzate per i servizi a maggior rischio operativo.

Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dal Servizio di Polizia Locale su indicazione della Giunta Comunale.

I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione. Esse potranno rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi



collocati presso il Comune di SARCONI. Possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Designato del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Designato del trattamento e a seguito di comprovate esigenze. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom"; tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono appaati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

Il Designato del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.

I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala di Controllo del Comune di SARCONI negli uffici del Servizio di Polizia Locale. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

## ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE “FOTOTRAPPOLE”

L'utilizzo del sistema delle “fototrappole” viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le “fototrappole”, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto, resistenti all'acqua ed ai vari agenti atmosferici.

Le “fototrappole” si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate. In base alle necessità, sarà posizionata allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

Le immagini video o fotografiche riprese dalla “fototrappola” saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su apposito server in uso alla Polizia Locale conservate secondo i tempi definiti dal presente Regolamento.

## ART. 7 – INFORMATIVA

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine l'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010 e di





seguito riportato, con indicazione, nel lato inferiore del cartello, il riferimento normativo “Art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (RGDP 2016/679)”:



L’informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere letta nel sito internet istituzionale del Comune di Soverzene, nella sezione “Privacy”.

L’Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L’Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a informare la comunità cittadina dell’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, dell’eventuale incremento dimensionale dell’impianto stesso e dell’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

### ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di impianti di videosorveglianza mobile.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.



**L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy".**

## **ART. 9 - DESIGNATI E INCARICATI AL TRATTAMENTO**

Titolare dei dati del Comune di SARCONI è il Sindaco pro-tempore che nomina quale Designato della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, un Agente di Polizia Locale, dipendente del Comune di SARCONI e a tempo indeterminato. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia e affida l'incarico per iscritto specificando analiticamente le competenze.

In caso di assenza, le funzioni di gestione e trattamento dei dati rilevati restano in capo al Sindaco pro tempore, che si riserva con proprio atto scritto, di incaricare altro dipendente del Comune di SARCONI.

Il Designato deve altresì:

- rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento;
- procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
- impartire idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone non abilitate all'accesso dell'impianto;
- le visioni delle immagini registrate e la loro gestione sono consentite solamente al Designato o ai suoi delegati, a operatori di Polizia anche con funzioni di polizia giudiziaria, al personale esterno per la manutenzione e per le riparazioni, a persone diverse da quelle indicate che dovranno essere di volta in volta autorizzati per iscritto dal Designato del trattamento dei dati.

Qualora il servizio di videosorveglianza sia affidato a Ditta esterna, la società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dell'impianto e di eventuali interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza territoriale e della manutenzione dello stesso e della centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Designato del trattamento l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di incarico.

Il Designato e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Dlgs. n° 196/2003 (codice della privacy) e delle proprie istruzioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché al capo II e all'art. 28 e seguenti del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

## **ART. 10 - NOMINA DEGLI INCARICATI E/O PREPOSTI DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI**



Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarconi, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale è il funzionario, individuato dal Titolare, designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:

- individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del funzionario designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 7;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di



- videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

## ART. 11 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento, sono effettuati con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e visionabili da una stazione di monitoraggio e controllo predisposta presso l'ufficio di Polizia Locale.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Le caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo ubicata presso il Servizio di Polizia Locale di SARCONI, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente o ad attività di Polizia sino alla loro definizione.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello sopra indicato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

Le telecamere dei sistemi di lettura targhe (Autovelox, Targa System o similari) riprendono il transito dei veicoli consentendo la visualizzazione della parte posteriore del mezzo tanto da rilevare il modello, colore e targa.

Le immagini di contesto inviate per il tramite del server, verranno gestite dalla Centrale operativa o da delegati del Designato ove le immagini saranno conservate sino alla definizione del procedimento fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Nell'utilizzo specifico delle "foto- trappole", i dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza delle "foto-trappola", posizionate in uno dei punti individuati mediante provvedimento del Titolare o Designato del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali,





recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato.

La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole è mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 08/04/2010" del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici.

Di norma, le immagini video registrate vengono estratte dalle fototrappole successivamente alla loro rimozione e nello stesso tempo controllate da parte del personale autorizzato. Nel caso in cui non si rilevano illeciti, queste vengono cancellate immediatamente. In caso contrario vengono conservate fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle immagini o riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Designato della gestione e del trattamento dei dati.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### ART. 12 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, dietro apposita istanza con modulistica disponibile presso il Servizio di Polizia Locale o sul sito istituzionale, in particolare quello di:

- conoscere e di accedere ai dati che li riguardano;
- di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato del trattamento dei dati;
- ottenere la trasmissione dei dati e della loro origine;
- avere informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con ausili elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione o la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.

A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento agli articoli di riferimento del capo II del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.



## ART. 13 – SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione e/o sul server comunale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato per il trattamento dei dati.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale ed in particolare la protezione degli apparati i quali devono essere protetti contro il rischio di accesso abusivo di cui all'art. 615- ter del codice penale.

Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli incaricati/preposti del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda il sistema lettura targhe, il trasferimento dei dati ad opera del Designato o dei suoi delegati avviene tramite cartella sul server comunale al quale potrà accedere personale incaricato e dotato di specifica credenziale password; tale sistema permette di trasmettere i dati con la certezza che non vengano compromessi o intercettati.

Per il sistema di "fototrappole", invece, l'accesso al menù e al trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettono l'accesso ai contenuti informatici e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con frequenza trimestrale. Al personale di Polizia Locale incaricato del predetto trattamento saranno impartite le istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso di supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire o con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza o direttamente dal Responsabile o da un suo delegato una volta definita la procedura per la quale è stata rilevata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle specifiche definizioni della sezione II "Sicurezza dei dati personali" del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

## ART. 14 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Designato, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

Il Designato del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.



Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta ad indagine, ai sensi dell'art. 391- quarter c.p.p. può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al Designato del trattamento dei dati. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un Ufficio di Polizia, può richiedere al Designato che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. Tale richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetterà comunque all'organo di Polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione di filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti. In caso di accoglimento della richiesta il Designato o l'Incaricato dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su apposito supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità degli stessi.

## **ART. 15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dell'art. 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **ART. 16 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIA E/O DI POLIZIA**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il Designato e/o l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, anche in deroga, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Nei casi in cui le autorità di Pubblica Sicurezza o le Forze di Polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.

A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 4 a 8.

Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra.

I dati trattati dalle Forze di Polizia per le finalità di cui all'articolo 2, conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la proporzionalità, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalità di cui sopra.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria.



## ART. 17 - PUBBLICITA'

La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi. In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- posizionamento degli appositi cartelli nelle vicinanze dei luoghi ripresi e se possibile agli ingressi del Comune;
- l'affissione del presente regolamento in modo stabile sul sito web del Comune;
- comunicazione verbale di inizio ripresa nel caso di Body Cam.

## ART. 18 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Competono alla Giunta Comunale, avvalendosi del parere tecnico del Designato del trattamento, l'assunzione di provvedimenti attuativi, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, l'implementazione dell'impianto, la sua variazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.

Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nella deliberazione della Giunta Comunale, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale, comunitaria in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

### ART. 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

### ART. 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

### ART. 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente.





## ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



## FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto ....., identificato a mezzo..... n. ...., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- luogo o luoghi di possibile ripresa.....;
- data di possibile ripresa .....
- fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
- abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
- accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
- presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
- attività svolta durante la ripresa .....
- recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

Lì \_\_\_\_\_

In fede

### PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

In data ..... alle ore..... il/la Sig./Sig.ra .....  
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.**

Nome e Cognome	Documento di Identità	Estremi di autorizzazione	Ora di entrata	Ora di Uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	



## ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

SITO	LOCALITA'	Q.TA' TELECAMERE	MODELLO
1	P.ZZA MUNICIPIO	1	
2	P.ZZA ALDO MORO	1	
3	ROTONDA PADRE PIO	1	
4	CHIESA MADONNA DEL CARMINE	1	
5	INCROCIO VIA S.ANTONIO - VIA PERITINI	1	
6	VIA S. ANTONIO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE	2	
7	PARCO FLUVIALE	1	
8	ROTONDA EX 103 - VARIANTE MOLITERNO	1	
9	ELIPORTO COMUNALE	2	
10	ACQUEDOTTO CAVOUR	1	
11	PARCO GIOCHI COMUNALE	1	
12	VIALE PETROCELLI	1	
13	SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	2	FOTOTRAPPOLE

